

L.P. 6 maggio 2016, n. 6 – “Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003 e della legge provinciale sull'agriturismo 2001 in materia di floricoltura”**RELAZIONE FINANZIARIA**

Con riferimento alla l.p. 6/2016, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, si sottolineano i seguenti aspetti:

Art. 1, comma 2 e art. 3, comma 3: per ogni nuova “strada dei fiori”, la Provincia può intervenire concedendo contributi in regime *de minimis* fino al 50% della spesa ammessa ai sensi dell'art. 48 bis della l.p. 4/2003 (Legge provinciale sull'agricoltura). Si può stimare di massima che per ogni strada il contributo medio sia quantificabile in circa 30.000 €. Tuttavia i criteri per la concessione di tali contributi saranno stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto del dettato dell'art. 6 bis, comma 1 bis della legge provinciale di contabilità, ossia che i provvedimenti di attuazione delle leggi provinciali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate devono prevedere criteri per la definizione delle priorità d'intervento, per la graduazione delle misure agevolative oppure per il dimensionamento delle iniziative, al fine di garantire nel tempo il rispetto delle previsioni di spesa. Si presume che la procedura per la loro costituzione non possa realizzarsi prima della fine del corrente anno e che quindi per il 2016 non vi sia necessità di risorse per tale tipo di intervento. Per quanto riguarda gli anni successivi, si farà pertanto ricorso alle somme che saranno stanziare e disponibili sulla missione 16, programma 01 (sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (spese in conto capitale) - capitolo 507000-006 del bilancio provinciale.

L'articolo 2 prevede l'inserimento dell'articolo 48 ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003; in particolare:

- **art. 48 ter, commi 1 e 3:** gli interventi previsti (promozione del prodotto floricolo trentino, iniziative formative finalizzate a sviluppare specifiche competenze per la programmazione e gestione di aree verdi pubbliche e spazi urbani) trova finanziamento con le risorse disponibili nel Programma di Sviluppo Rurale per la misura 1 dedicata al trasferimento di conoscenze e azioni di informazione, nonché sui capitoli del bilancio finalizzati al sostegno delle iniziative formative, informative e di studio (capitolo 507000). L'articolo non comporta pertanto maggiori spese per il bilancio provinciale, in quanto le risorse saranno reperite mediante redistribuzione degli attuali stanziamenti previsti sulla missione 16, programma 01 (sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (spese in conto capitale).

- **art. 48 ter, commi 2 e 4:** agli eventuali oneri relativi al sostenimento delle spese per la creazione, da parte di soggetti pubblici, di giardini didattici, nonché alla promozione di concorsi rivolti alle comunità e ai comuni per la creazione di una rete denominata “comuni fioriti trentini” si provvede con le risorse disponibili sulle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale della PAT (capitolo 500500), oltreché sui capitoli dedicati agli investimenti della legge provinciale sull'agricoltura (capitoli 500550 e 502550). Pertanto dall'applicazione di tali disposizioni non derivano maggiori spese rispetto agli stanziamenti già autorizzati sulla missione 16, programma 01 (sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (spese in conto capitale).

- **art. 48 ter, comma 5:** per quanto riguarda i contributi previsti per il recupero e la riqualificazione delle strutture florovivaistiche e per gli interventi sul miglioramento tecnologico degli impianti pertinenti allo svolgimento dell'attività florovivaistica si fa riferimento alle risorse disponibili

sulle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale della PAT (capitolo 500500), oltretutto sui capitoli dedicati agli investimenti aziendali della legge provinciale sull'agricoltura (capitoli 500550 e 502550). Per ciò che concerne i contributi per le associazioni di categoria dei floricoltori si fa riferimento alle somme disponibili sul capitolo 506150-001 del bilancio provinciale. Pertanto, gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 sono a carico degli attuali stanziamenti previsti sulla missione 16, programma 01 (sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (spese in conto capitale).

IMPATTO ORGANIZZATIVO

Articolo 1, comma 2 e articolo 3, comma 3: L'attività di concessione di agevolazioni alla nuova Strade dei fiori non comporterà un significativo aumento di attività per il personale del Servizio Politiche sviluppo rurale già incaricato dell'istruttoria delle analoghe domande presentate dalle altre Strade.

Articolo 2: Alle attività previste dal nuovo articolo della legge 4/2003 si farà fronte con il personale del Servizio Agricoltura – tecnico ed amministrativo – già incaricato dell'istruttoria delle analoghe domande di agevolazione.

Gli altri commi degli articoli sopra citati non hanno alcun impatto organizzativo.